

STATUTO

Art. 1) L'Associazione A.V.A.M.I. è Associazione Volontaria Assistenza unilat. invalidi civili, istituita in Senato e aplice; osservante delle regole democratiche; non è collegata ad un qualsiasi partito; si prefigge il compimento di attività civile e dell'incremento ed al recupero funzionale e sociale, oltre che alla difesa della dignità, degli invalidi civili quali portatori di diritti irrinunciabili, pertinenti a tutti i cittadini in quanto lavoratori ed aventi diritto ad un lavoro o aventi diritto a benefici assistenziali, garantiti dalla Costituzione, oltre che dalla adesione del Governo della Repubblica agli accordi ed alle norme internazionali.

L'A.V.A.M.I. è conservata il carattere istitutivo iniziale di associazione privata. L'attività dell'A.V.A.M.I. è civile, oltre che a tutti i cittadini in stato di bisogno fisico e morale, anche non invalidi o temporaneamente tali.

L'A.V.A.M.I. è intesa concretamente l'attività di volontariato con l'assistenza sociale, moralmente, intellettualmente, professionalmente, culturalmente i unilat. invalidi civili, senza distin-

fine di lucro, anche intelletto, effettuando prestazioni in modo libero, spontaneo, gratuito per fini di solidarietà e di promozione umana, individuale e collettiva, e di progresso etico, civile, sociale.

L'A.V.A.M.I.C. svolge il volontariato in diversi ambiti operativi:
I°) ASSISTENZA SOCIO SANITARIA AMMINISTRATIVA ANCHE MEDIANTE ATTIVITÀ DI PATROKIMO - TUTELA MORALE

A) difesa dei diritti degli appartenenti alla categoria nei confronti della amministrazione, degli enti e delle strutture di natura pubblica o delle strutture private, per questione di interessi di natura morale ed economica, gratuitamente, in qualsiasi sede e senza fini di lucro; assistenza in sede amministrativa per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali specifiche nonché di rappresentanza davanti agli organi liquidatori di tali prestazioni ed a collegi di conciliazione;
B) studio dei problemi riguardanti le varie forme di assistenza alla categoria, al fine di realizzare adeguamenti adeguati alle realtà del momento;

C) appoggio e previsione umana ed inserire i membri invalidi civili nelle realtà lavorative ed operative delle aziende;
D) assunzione di iniziative intese ad ottenere l'approvazione di provvedimenti legislativi di interesse dei minori;
E) tutela e assistenza ai minori nelle controversie in materia di collocamento e di lavoro;

F) azione intesa ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e non, alle pari di differenti categorie di minori.

II°) ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE mediante:

A) interessamento in opportuna sede per l'istituzione di apposite scuole ed istituti di istruzione per l'inserimento, il reinserimento, l'adattamento e l'avviamento al lavoro;

B) creazione di proprio od attraverso organismi collegati di corsi di addestramento professionale, generalizzato e personalizzato;

c) interessamento per l'istituzione di appositi reparti all'interno delle aziende;

d) istituzione all'interno delle aziende di post. di produzione personale, ed idonei allo svolgimento di attività produttive compatibili.

III) L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO è svolta da adulti operanti gratuitamente, e senza fini di lucro, mediante:

A) recupero ed inserimento sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualsiasi causa originate;

B) assistenza psicologica, sociale, sanitaria dei minori degli handicappati, dei portatori di qualsiasi tipo di handicap, anche ospedalizzati, degli emarginati, degli emigrati, dei profughi, i quali tutti siano privi di sostegno di un loro nucleo familiare o comunque bisognosi di ulteriori appositi assistenziali, anche portatori per la persona;

C) azione rivolta alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, emoderivati e organi destinati al trapianto da effettuarsi in strutture sanitarie attrezzate ed autorizzate secondo le disposizioni vigenti; nonché studi e ricerche finalizzati alla prevenzione e cura delle leucemie, delle malattie ematologiche in genere e delle malattie di rilevante diffusione da qualunque causa derivanti;

D) istituzione di studi medici e gabinetti fisioterapici e di recupero psico-fisico;

E) impianto di polistre attrezzate per il recupero fisico;

F) costituzione di cooperative tra handicappati per handicappati, per realizzare l'attività di volontariato mediante convenzioni con le strutture pubbliche e con aziende private di grandi dimensioni e nelle quali l'attività si riveli utile e necessaria agli interessi dei dipendenti minorati;

G) distretto, per conto degli handicappati, non in grado di farlo personalmente, per impedimenti od incapacità, a seguito di loro apposite richieste, di prot. che inerenti atti e procedimenti presso amministrazioni pubbliche e private, anche con le viscere e con idonei interventi nei procedimenti riguardanti i loro interessi; fino

all'associazione gratuita, ove nessuna di tipi di specifiche tutele anche legali;

H) il tutto si intende, senza fine di lucro per l'AVAMIE e con il solo rialborso delle spese vive da essa sostenute da parte dei volontari edotti alla attività;

I) non è però escluso di avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività di volontariato od occorrenti a qualificare o specializzare i vari campi del complesso dell'attività; sono previste inoltre conferuzioni con enti di patronato e simili col fine per una maggiore tutela dei propri associati qualora si rendesse necessaria tale attenzione.

Invece sopra in conformità di quanto stabilito dall'art. 15 della legge 23-12-1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che definisce le associazioni di volontariato quali "enti finalizzati di conseguire al conseguimento dei fini istituzionali del servizio Sanitario Nazionale" il quale dovrebbe provvedere anche a quanto previsto dal successivo art. 8, e delle altre leggi in materia provvedono presupposti per il diritto di intervento nei conseguenti procedimenti da parte delle associazioni.

IV) ALTRI AMBITI potranno essere istituiti, ove se ne presenti la necessità e l'opportunità di stabilire e regolamentare l'attività.

Art. 2) L'Associazione ha la durata di anni 20 (venti) che si intende tacitamente prorogata per uguale periodo ove sei mesi prima della scadenza non ne venga deciso lo scioglimento dalla Assemblée.

Art. 3) I°) L'associazione si compone di categorie di soci giuridicamente operanti:

A) SOCI ORDINARI: Coloro che volontariamente in modo libero spontaneo, gratuito, intendano operare, tramite l'AVAMIE e le organizzazioni collegate, esclusivamente per fini di solidarietà in favore dei minori.

B) SOCI ADERENTI: Possono essere tutti i cittadini italiani, di ogni età e sesso, che non abbiano la totale capacità

lavorativa o non la possiedono per cause congenite, l'abbiano perduta in seguito a traumi o malattie di qualsiasi genere o natura. Lo sono anche quelli che riavano un beneficio economico da un istituto gestore di assicurazioni a previdenza obbligatoria, in ragione della loro invalidità.

c) SOCI ABBIUNTI: I "non vedenti" ed i "sordomuti" per i quali funzionano gli stessi organismi sanitari ed amministrativi come per gli invalidi civili. I figli e gli orfani, le consorti e le vedove di grandi invalidi, profughi, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro congiunti; in genere le persone minorate per le quali, esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio e lavoro, siano vigenti le norme assicurative, il collocamento obbligatorio. Gli immigrati, per i quali legge garantisce il godimento di diritti come per i cittadini.

d) SOCI BENEMERITI: Coloro che per atti compiuti a favore della categoria si rendono benemeriti, in modo particolare.

e) Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.

F) Le controversie tra soci dipendenti del vincolo e/o delle attività associative, vanno risolte nell'ambito dell'Associazione. Le decisioni nelle controversie, o relative a provvedimenti assunti in relazione alle attività associative, sono impugnabili davanti agli organismi associativi competenti. I ricorsi devono essere presentati entro novanta giorni dalla riunione del provvedimento. L'organismo adito è tenuto a decidere entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per il ricorso.

Art. 4) A) Gli invalidi o mutilati civili, per essere iscritti all'Associazione, devono produrre documenti su apposito modulo. La domanda presentata dai minori di anni 18 o dagli incapaci deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà o dal legale rappresentante. Il mancato accoglimento, da parte della Giunta esecutiva, della domanda di iscrizione, può essere impugnato. È dovere di ogni socio contribuire alla vita ed al funzionamento della Associazione sotto:

scrivendo il contributo annuo. Non può essere rifiutata l'esistenza associativa al socio che per disagei economici non sia in grado di versare la contribuzione annua.
 B) Nessuno che faccia domanda per iscriversi all'A.V.A.M.I.E. in qualità di appartenente ad una delle categorie di associati può essere escluso se non per indegnità.

Art. 5) La qualifica di socio si perde:

a) per morte;

b) per scioglimento dell'Associazione;

c) per dimissioni;

d) per indegnità;

e) per inadempimenti degli obblighi previsti dal presente Statuto. Contro le decisioni prese dalla Giunta esecutiva i soci possono produrre reclamo. La qualifica di socio non si perde per ragioni di morosità. Il socio moroso viene comunque considerato aderente e riacquista la precedente qualifica di socio versando mediante versamento della quota esente ed al versamento di una quota annua arretrata.

Art. 6) L'associazione agisce in tutto il territorio della Regione. Gli organi dell'Associazione sono:

1) L'Assemblea

2) La Giunta Esecutiva

3) Il Presidente

A) ASSEMBLEA. L'assemblea è il massimo organo deliberativo. Si riunisce in via ordinaria, ogni sei mesi su convocazione della giunta esecutiva o per autoc convocazione da parte della maggioranza dei componenti, salvo impedimenti eccezionali. Si può riunire in via straordinaria, a richiesta di almeno due terzi dei soci. Elegge a maggioranza assoluta dei presenti e votanti il Presidente dell'Associazione (Presidente regionale) e gli altri membri della Giunta Esecutiva. Appone modifiche allo Statuto. L'assemblea è del tipo aperto nel senso che ad essa possono partecipare tutti gli associati di

qualiasi esigeva, in regola con il versamento dell'anno in corso in una data anteriore di tre mesi a quella della convocazione dell'Assemblea ordinaria. La partecipazione all'assemblea deve essere diretta e personale, salvo i casi previsti dal Regolamento.

B) LA GIUNTA ESECUTIVA. E' l'organo esecutivo dell'A.V.A.M.P. ESSA AMMINISTRA L'ASSOCIAZIONE, redige i bilanci preventivi e quelli consuntivi, che verranno poi deliberati dall'assemblea. Sono di sua competenza:

- a) la realizzazione degli indirizzi indicati dall'Assemblea Regionale;
- b) gli argomenti relativi agli interessi immediati dell'Associazione, interviene ed amplifica e rafforza l'attività;
- c) la indicazione del contributo annuale da sottoscrivere degli associati;
- d) la decisione in prima istanza sulle controversie fra Dirigenti per questioni di carattere associativo;
- e) la cooptazione di membri effettivi e supplenti in caso di dimissioni per qualsiasi causa, di quelli eletti.

La Giunta Esecutiva è formata da cinque membri: del Presidente regionale e quattro Consiglieri fra i quali saranno eletti il Vice Presidente, un segretario e un Tesoriere. Dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rieletti.

e) IL PRESIDENTE ha la rappresentanza legale dell'Associazione. E' eletto a maggioranza assoluta dalla Assemblea Regionale. Dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Presiede le adunanze dell'Assemblea e convoca la Giunta Esecutiva. Coordina l'attività, emana comunicazioni e direttive con forza alle deliberazioni dell'assemblea Regionale ed all'interesse della Associazione; sovraintende all'intera organizzazione economica lo sviluppo economico in linea con l'interesse di tutta la categoria. Ha la facoltà di nominare Delegati, enti pubblici e privati e delegati comunali. Questi dovranno poi informare e deliberare del loro operato. Tali nomine possono essere revocate quando vi è

l'ineperosità, l'inefficienza e il disordine amministrativo e
 interesse personale.
 IL VICE PRESIDENTE VICARIO sostituisce a tutti gli effetti il
 Presidente.

Art. 7) A) L'amministrazione associativa è unitaria.
 B) L'assemblea regionale approva i conti preventivi e con-
 sumativi annuali e i rendiconti della gestione della Giunta Ege-
 cutiva. Il bilancio consuntivo dell'anno comprenderà tutte le
 entrate conseguite durante l'esercizio e l'indicazione di
 le acquisizioni mobiliari ed immobiliari verificatesi nel
 periodo in cui il bilancio si riferisce.

Art. 8) Il patrimonio sociale è composto:
 a) da beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti,
 o donazioni vengono comunque in proprietà dell'Associazione;
 b) dall'eccedenza annua delle entrate sulle uscite, il cui
 dieci per cento deve essere accantonato a riserva.
 Art. 9) L'associazione per il proprio funzionamento dispo-
 ne delle seguenti entrate:

- contributi ordinari di soci;
- contributi straordinari di soci che sopprimono o ridu-
 cono le quote di contributi ordinari non versate
 da soci in difficoltà economiche;
- contributi provenienti da privati, da manifestazioni
 benefiche o da convenzioni di sponsorizzazione;
- contributi dello Stato e di altre Enti pubblici;
- contributi di Amicizia private per convenzione di spon-
 sorizzazione dell'attività di volontariato;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- entrate derivanti da lasciti o donazioni testamentarie.

Art. 10) L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.

Art. 11) Le modifiche dello Statuto non possono avere gli
 scopi istitutivi iniziali dell'Associazione, bensì ampliare
 negli intenti, sempre finalizzati alla tutela morale e

società degli involuti civili e dei loro interessi di natura sociale, sanitaria, di recupero, di inserimento, di relazione. Lo Statuto associativo dell'A.V.A.M.I.C. è unico e nessuna sede può darsi regole proprie diverse da quelle in esso stabilite. Per quanto non previsto nelle norme statutarie si fa riferimento alle leggi vigenti.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI SCOPI DELL'OPERA (in relazione all'art. 1)

A) La attività dell'A.V.A.M.I.C. non esclude che gli associati di qualsiasi rango e dirigenti, militino in formazioni politiche e partitiche liberamente scelti, gerenti delle regole democratiche.

B) Per il raggiungimento dei fini previsti nello Statuto, l'A.V.A.M.I.C. potrà assumere direttamente nel rispetto osservato delle leggi dello Statuto iniziative che favoriscano il conseguimento dei fini statutori, come possano esserlo azioni festonarie benefiche e simili.

C) La istituzione di altri comitati, relativi ad ulteriori attività conseguente agli scopi fondamentali del Sodalismo, è deliberata dall'assemblea regionale su proposta della Giunta Esecutiva.

LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE (in relazione all'art. 2)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci ordinari e benemeriti.

I SOCI (in relazione all'art. 3)

a) Tra i soci aderenti non possono essere ammossi:

- gli involuti o militati di guerra e del lavoro, o meno che non siano anche sfferenti di unioni aventi cause civili.

- Possono essere ammossi gli involuti civili dell'assistenza sociale e previdenza di qualsiasi categoria produttiva, anche autonoma.

- b) Non vi è limitazione per l'eleggimento del numero dei soci.
 c) Tutti i soci ordinari e benemeriti possono candidarsi alle elezioni di cariche e mansioni dirigenziali.
 d) Per le controversie associative vige la clausola compromissoria. Il socio inerte della clausola è passibile di espulsione. Le controversie sorte in ragione del vincolo sociale e dell'attività associative tra gli iscritti, non aventi cariche sociali, vanno risolte a mezzo di apposito comitato arbitrale predisposto dalla giunta esecutiva. Per le controversie tra Dirigenti regionali la competenza è della giunta esecutiva.
 e) Chi rappresenta i soci minori o incapaci, esercita la rappresentanza anche mediante espressione di voto nelle assemblee e può ricoprire cariche associative sociali fin quando di lui la rappresentanza stessa ed altra, se viene in seguito ammesso tra i soci benemeriti.

DE DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- Non può essere accolto tra i soci, e se vi è stato accolto per errore viene immediatamente privato della qualifica, chi si sia reso colpevole di reati contro la pubblica amministrazione o di portatore gravità. Perimenti non possono esservi nemmeno gli ex soci e gli ex Dirigenti che abbiano perduta la qualifica per inosservanza degli obblighi statutari.

LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO (in relazione all'art. 5)

- A) Per i soci che non rivestono cariche sociali è competente a dichiarare la decadenza l'Assemblea.
 B) La sanatoria della morosità reintegra i soci nella qualità di soci ordinari.
 C) Le decisioni sono impugnabili solo da chi ha un interesse personale e farlo entro novanta giorni.
 D) La perdita della qualifica di socio decisa dalla giunta esecutiva è impugnabile, entro sessanta giorni, davanti

all'Assemblea Regionale.

GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI (in riferimento all'art. 5)
Tutti gli organismi vengono eletti dai Soci. Tutti i delegati Enti pubblici e i delegati comunali designati dal Presidente della Giunta possono durare al massimo per due anni, poi il Presidente facoltamente si riserva di rinnovare tale carica. Essi debbono informare del loro operato il presidente e non hanno alcuna facoltà nel prendere decisioni. Il Delegato Enti pubblici ha il compito di controllare tutte le pratiche inerenti atti presso amministrazioni pubbliche e private. Il Delegato comunale provvede a diffondere l'opera e a coordinare l'attività di assistenza sociale e morale nel comparto comunale.

SI LA MANSIONE DI DELEGATO COMUNALE CHE QUELLA DI DELEGATO ENTI PUBBLICI E PRIVATI non comporta rapporto di lavoro ed è di natura puramente onorifica, quale libera scelta di un servizio alla collettività civile di aiuto, soccorso e di volontariato sociale, a beneficio degli invalidi bisognosi di assistenza (legge n. 266 del 11/08/81). Inoltre nessun delegato ha la facoltà di rappresentare l'opera presso uffici regionali e provinciali ed enti pubblici e privati, se non espressamente delegato dal Presidente regionale. Se ciò avviene è prevista l'immediata revoca dello delegato.

A) Ai delegati comunali vanno assegnate quote, parte dei versamenti (per l'assistenza o contributi volontari) da parte di enti, enti o benefici dell'Opera. Gli importi vengono definiti annualmente dall'Assemblea Regionale. I proventi si intendono quelli contributi a copertura di rimborso spese e vengono versati al momento dell'accaduto sul c.c.p.

B) I delegati comunali hanno cura affinché tutti i versamenti (l'assistenza e contributi volontari ordinari e straordinari) vengano effettuati mediante l'accaduto sul c.c.p. intestato all'A.V.A.M.I.C. di Salerno.

L'ASSEMBLEA (in relazione all' art. 7)

A) L'ASSEMBLEA. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con i versamenti. Ogni partecipante è portatore del proprio voto personale, e di non più di altri cinque, delegabili con apposita delega sottoscritta, recante il nome del delegante, il numero della tessera e la data del rinnovo.

B) L'ASSEMBLEA 1°) Approva il rendiconto della entrata e delle spese;

2°) Su proposta di almeno tre soci elegge - a maggioranza assoluta - il Presidente Regionale.

3°) Approva le modifiche proposte dalla Giunta esecutiva da apportare d'urgenza allo Statuto e raccomanda le modifiche e le integrazioni al Regolamento di attuazione.

4°) Decide circa lo scioglimento contemplato dall' art. 2 dello Statuto.

5°) Ratifica la confluenza e l'assorbimento di altre Associazioni similari, lasciando alla Giunta Esecutiva il compito di stabilire i relativi tempi e modalità degli accordi.

C) L'ASSEMBLEA è presieduta dal Presidente Regionale, o in mancanza del Vice Presidente, o in mancanza di persona eletta dall'assemblea.

1°) Non possono essere posti in discussione argomenti non contemplati all'ordine del giorno.

2°) Tutte le votazioni sono a voto palese, salvo unanime diverso avviso della Giunta Esecutiva.

3°) Tutte le schede per le votazioni debbono essere siglate dal Presidente dell'assemblea che nomina un segretario e due scrutatori.

4°) A cura del Segretario della Commissione elettorale dovrà essere compilato il verbale dell'assemblea.

5°) Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, da uno scrutatore.

6°) Per essere ammesso al voto, ciascun elettore dovrà

esibire la propria tessera A.V.A.M.I.E.

D) OPERAZIONI DI SERVIZIO debbono essere iniziate immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e proseguite senza l'interruzione alcuna, fino al termine dello scrutinio.

1°) Lo spoglio delle schede sarà effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente dell'assemblea, quali effettueranno pure il computo dei voti sotto il controllo del Presidente e del Segretario.

2°) Il Presidente o membro del segretario ultimato lo spoglio delle schede e riscontrate la regolarità di tutte le operazioni e la esattezza di tutti i risultati, compilerà appositi verbali che dovranno indicare: a - il numero dei votanti, delle schede valide, delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede non adoperate.

CARICHE ASSOCIATIVE (in riferimento all'art. 8)

Sono assolutamente gratuite e comportano il solo rimborso delle spese, il cui importo può essere forfettizzato. Il Dirigente, di qualsiasi grado, che venga meno alle norme statutarie facitamente accettate al momento di assumere la mansione, è passibile di immediata sospensione dalla carica e dalla funzione e di più gravi sanzioni fino al provvedimento di espulsione. In tali casi, la competenza è provvisoria e d'urgenza assunta dalla Presidenza Regionale.

DELEGHE ELETTORALI (in riferimento all'art. 13)

I soci possono rilasciare deleghe ad altri soci, che non rivestano cariche e non esercitino mansioni in seno all'esperienza.

DELL'AMMINISTRAZIONE (in riferimento all'art. 14)

Ciascun delegato è responsabile verso l'ente degli impegni assunti. Non può essere chiamato di corresponsabilità verso chiunque se non documentata. Alla chiusura dell'esercizio si debbono ottenere le risultanze delle singole entrate e spese di ciascuna categoria. Le scritture in

- bilancio" debbono riguardare anche le entrate e le uscite
A delle organizzazioni eventualmente collegate, funzionanti e
collocate nella sede dell'A.V.A.M.I.C. Se la sede dell'A.V.A.M.I.C.
è ubicata presso un'organizzazione con la quale il so-
cietario è collegato, il bilancio può essere unico se
la maggior parte degli oneri è sostenuta dall'A.V.A.M.I.C.
B che, di fatto, abbia assunto il mantenimento in attività del-
l'organizzazione di invalidi alla quale il contratto di
locomozione e dei servizi fosse impropriamente intestato es-
sendo ivi prevalute l'attività dell'A.V.A.M.I.C. Le spese
generali della sede regionale alla quale sono intestati con-
tratti di fitto dei locali dei servizi comprendono anche
quelle che il societario sostiene per il mantenimento del-
le attività delle organizzazioni e associazioni di invalidi
ed esse collegate, aventi le proprie sedi legali in sede
sua. Nel bilancio della sede regionale vanno iscritte anche
le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie che per-
vengono dai soci di tali organizzazioni.
- F PATRIMONIO (in relazione all'art. 17)
C Il complesso patrimoniale deve essere dettagliato in calce
al conto finale di ciascun esercizio. L'eccedenza li-
quida di esercizio deve essere utilizzata per la prosecu-
zione del successo. Se l'eccedenza è superiore alla mi-
nima delle spese fisse prevedibili per l'anno successivo, un
decimo di essa deve essere destinato alla riserva su un
conto speciale intangibile che - previa autorizzazione del-
l'assemblea regionale - può essere investito in rendite.
- d FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE (in relazione all'art. 18)
E I contributi dei soci e dei benefattori e degli sponsors
debbono essere dettagliati nominativamente, uno a uno, nel
registro di cassa giornaliero e debbono corrispondere
singolarmente ad una ricevuta rilasciata al versante
I contributi provenienti per il sostegno della "ATTIVITA"

di "VOLONTARIATO" debbono recare apposita indicazione, sia sul
 le ricevute d'incasso che nelle corrispondenti indicazioni contabili.
 MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI (in relazione all'art. 19).
 Chiunque si associo all'A.V.A.M.I.E., si impegna a non pro-
 muovere azioni onde pervenire a modifiche statutarie che
 stravolgano gli intenti sociali-assistenziali e di mutua soli-
 tarietà stabiliti dai fondatori. Il presente Regolamento può
 essere modificato all'unanimità della Giunta Esecutiva ri-
 spettando i limiti derivanti dallo Statuto, o dall'assemblea
 e maggioranza esclude.
 STATUTO. Lo Statuto è unico nell'ambito associativo.